

Decreto-legge Rilancio

DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Selezione e sintesi degli articoli di interesse Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30	Selezione e sintesi degli articoli di interesse Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" .
<p>Art. 3 Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27</p> <p>La disposizione modifica il comma 5, dell'articolo 2-ter rubricato "Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale", del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi</p>	<p>Art. 3 Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27</p> <p>La disposizione modifica il comma 5, dell'articolo 2-ter rubricato "Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale", del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi.</p>
<p>Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi</p> <p>La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.</p>	<p>Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi</p> <p>La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.</p>
<p>Art. 15 Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile</p> <p>La disposizione in esame è volta ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza Covid-19, con l'indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, perseguendo, tali misure, la medesima finalità.</p>	<p>Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile</p> <p>La proposta normativa in esame si propone di incrementare il Fondo nazionale per il servizio civile – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dall'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – di 20 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Il Servizio civile universale è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Lo stesso si attua attraverso programmi di intervento predisposti nel rispetto della programmazione triennale definita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui vengono impiegati giovani operatori volontari.</p> <p>Va precisato che l'intervento appare coerente con il programma del Governo in carica, volto a potenziare il servizio civile in chiave universale, ossia potenzialmente accessibile a tutti i giovani interessati a tale esperienza e, al contempo, rappresenta un concreto sostegno all'istituto del servizio civile che in passato ha dimostrato di essere qualificato attore nella delicata operazione di ricostruzione del tessuto sociale nelle fasi post-emergenziali.</p>
<p>Art. 27 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP</p> <p>La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di</p>	<p>Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP</p> <p>La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.</p>	<p>versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.</p>
<p>Art. 28 Contributo a fondo perduto La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>Art. 25 Contributo a fondo perduto La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
<p>Art. 31 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito. La disposizione stabilisce un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito. La disposizione stabilisce un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 33 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p>Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>Art. 36 <i>Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)</i></p> <p>Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato "Pan-European Guarantee Fund" (EGF). L'obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica.</p> <p>La Commissione Europea ha proposto l'adozione di un regolamento istitutivo di un nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nell'emergenza (SURE) venutasi a creare a seguito dell'epidemia di Covid-19. Tale strumento si propone di contribuire a proteggere i posti di lavoro ed i lavoratori messi a rischio dalla pandemia di coronavirus.</p>
<p>Art. 46 <i>Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative</i></p> <p>La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014.</p>	<p>Art. 38 <i>Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative</i></p> <p>La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014.</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>Art.51 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione – rinvio a DT nel merito della proposta e a DF per profili fiscali</p> <p>La norma intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale.</p>	<p>Art.42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione – rinvio a DT nel merito della proposta e a DF per profili fiscali</p> <p>La norma intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale.</p>
	<p>Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p> <p>Il regime quadro di cui al presente articolo ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19. La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 60 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</p> <p>La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19.</p>	<p>Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</p> <p>La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19.</p>

<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>Art. 61 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese</p> <p>La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19.</p>	<p>Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese</p> <p>La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19.</p>
<p>Art.70-bis Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale</p> <p>La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga nonché dell'assegno ordinario, in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito (Nella bozza non è ancora indicato l'ammontare delle risorse).</p>	<p>Articolo non più presente</p>
<p>Art.107 Incremento Fondo Terzo settore</p> <p>L'articolo prevede un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19.</p>	<p>Art.67 Incremento Fondo Terzo Settore</p> <p>La disposizione incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>Art. 71 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</p> <p>La disposizione per i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.</p>	<p>Art. 68 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</p> <p>La disposizione in esame modifica l'articolo 19 e stabilisce, per i medesimi beneficiari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori di lavoro del settore turistico ed affini per i quali è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al 1 settembre.</p>
	<p>Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</p> <p>Modifica l'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria e stabilisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.</p>
<p>Art.73 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</p> <p>La disposizione modifica l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 73-ter.</p>	<p>Art. 70 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</p> <p>La disposizione modifica l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e statuisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa.</p>
<p>Art.73-bis Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali</p> <p>La disposizione istituisce nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti.</p> <p>Art. 73-ter Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-</p>	<p>Art.71 Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali</p> <p>Detta ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale. In particolare prevede l'introduzione all'art. 22 del decreto legge 18 del 2020 di tre nuove fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 22 ter per il rifinanziamento delle specifiche misure di integrazione salariale già previste dal decreto-legge n. 18/2020, come prorogate e rifinanziate dal presente decreto, istituisce un apposito capitolo di bilancio presso il MLPS con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse,

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</p> <p>La disposizione prevede che a partire dall'entrata in vigore del presente decreto i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.</p>	<p>individuare come limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi ex artt. 26 e 27 del decreto legge 148/2015, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo nell'ipotesi anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale, per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi 1 settembre-31 ottobre 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 22 quater stabilisce, dall'entrata in vigore del presente decreto, che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps direttamente a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono, inoltre, stabiliti tempi e modalità di trasmissione della domanda e modalità operative del procedimento; - Art. 22 quinquies reca modifiche alla disciplina del pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario in relazione alle procedure che vengono tutte ricondotte a quelle del 22 quater
	<p>Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</p> <p>Il comma 1 modifica l'articolo 23 in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore a 12</p>

<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p>
<p>Art.81 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</p> <p>La disposizione aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.200 milioni, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</p>	<p>Art.78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</p> <p>La disposizione aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.1500 milioni, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</p>
<p>Art.83 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</p> <p>La disposizione porta a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Viene inoltre concessa.</p>	<p>Art.80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</p> <p>La disposizione porta a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Viene inoltre concessa.</p>
	<p>Art. 83 Sorveglianza sanitaria</p> <p>Impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.</p> <p>Viene statuito poi che l'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. Inoltre, per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività produttive, l'INAIL è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, figure sanitarie,</p>

<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Giovani, fissando all'uopo un limite massimo di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021.</p>
<p>Art.89 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>L'articolo reca nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>	<p>Art.84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>L'articolo reca nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>
	<p>Art.89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali</p> <p>Reca norme in materia di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse fondi sociali finalizzati anche alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi a seguito dell'emergenza da Covid-19.</p>
	<p>Art.90 Lavoro agile</p> <p>Riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di 14 anni, sempreché nel nucleo familiare non vi</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore e, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (che può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente). Viene previsto altresì un obbligo di comunicazione telematico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i datori di lavoro del settore privato, concernente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Analoga possibilità è prevista per i datori di lavoro pubblici, per lo stesso periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.</p>
<p>Art.97 Attività di formazione a distanza Consente agli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. E' assicurato altresì il recupero delle attività formative o di ogni altra prova funzionale al completamento del percorso didattico.</p> <p>Art.226 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo La disposizione prevedere che le attività didattiche erogate dai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e</p>	<p>Art.91 Attività di formazione a distanza e conservazione dell'anno scolastico o formativo Consente agli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. È assicurato altresì il recupero delle attività formative o di ogni altra prova funzionale al completamento del percorso didattico. Prevede, inoltre, che qualora i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>F.P.) e dai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), siano svolte con modalità a distanza dai medesimi istituti, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità.</p>	<p>Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, a causa delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità.</p>
	<p>Art.92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL Reca disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto</p>
	<p>Art.93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine Introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.</p>
<p>Art.105 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.</p>	<p>Art.98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di sostegno al reddito di cui al</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>decreto-legge 18/2020, così come prorogate e integrate dal presente decreto.</p>
	<p>Art.99 Osservatorio del mercato del lavoro L'articolo, ai commi 1 e 2, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio")</p>
	<p>Art.104 Assistenza e servizi per la disabilità Il primo comma prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze. Il secondo comma prevede un incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Il terzo comma prevede l'istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità". La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Nella specie, si istituisce un Fondo attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un'indennità volta a favorire l'adozione di dispositivi di</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.</p>
<p>Art.112 <i>Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa</i> La disposizione prevede, per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.</p>	<p>Art.105 <i>Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa</i> La disposizione prevede, per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.</p>
<p>Art.106 <i>Disposizioni in materia di terzo settore</i> La disposizione estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del decreto-legge, n. 23 del 2020.</p>	<p>Articolo non più presente</p>
	<p>Art.109 <i>Servizi delle pubbliche amministrazioni</i> La disposizione introduce due modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La lettera a) sostituisce integralmente l'articolo 48. Al comma 1 del novellato articolo 48 si prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale..</p>
	<p>Art.176 Tax credit vacanze Si riconosce, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e <i>bed&breakfast</i> in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale. Si prevede che il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.</p>
<p>Art.186 Promozione turistica in Italia La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.</p>	<p>Art.179 Promozione turistica in Italia La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>Art.187-quater <i>Misure per il settore cultura</i> La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.</p> <p>Art.250 Modifiche all'art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 La disposizione aggiunge il comma 3-bis, all'articolo 88 "Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura" del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Nella specifico le disposizioni dell'art. 88 si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi.</p>	<p>Art.183 <i>Misure per il settore cultura</i> La norma prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale tra cui l'incremento della dotazione del Fondo per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 130 a 245 milioni di euro.</p> <p>Il comma 2 istituisce un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, per il sostegno al settore delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non del Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>Inoltre si modifica l'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di emettere il <i>voucher</i> in luogo del rimborso fino al 30 settembre 2020, viene estesa a 18 mesi la validità dei <i>voucher</i> stesso, specificando che l'emissione dei <i>voucher</i> assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario</p>

<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p align="center">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>Art.187-quinquies Fondo cultura La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.</p>	<p>Art.184 Fondo cultura La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.</p>
<p>Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.</p>	<p>Art. 216 Disposizioni in tema di impianti sportivi La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.</p>
<p>Art.211 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" La norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "Fondo salva sport", risorse destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.</p>	<p>Art. 217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" La norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 dicembre 2021 alla costituzione del "Fondo salva sport". Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo..</p>
<p>Art. 211-bis Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici La norma in esame si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo</p>	<p>Art. 218 Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici La norma in esame si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.</p>	<p>attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.</p>
<p>Art.205 Misure per incentivare la mobilità sostenibile La presente disposizione apporta modifiche all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p>Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile La presente disposizione, al comma 1, apporta modifiche all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
	<p>Art. 230 Incremento posti concorsi banditi L'intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 posti il concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e di 8.000 posti la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del DL 29 ottobre 2019, n. 126.</p>
	<p>Art. 231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.</p>
	<p>Art.233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>ristrettezza dei tempi, potrà prescindere dall'intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.</p>
<p>Art.225 Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica La disposizione intende porre rimedio a una storica carenza della porzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione dedicata alla missione istituzionale dell'istruzione scolastica.</p>	<p>Art.234 Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica La disposizione intende porre rimedio a una storica carenza della porzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione dedicata alla missione istituzionale dell'istruzione scolastica.</p>
<p>Art.227 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto.</p>	<p>Art.236 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto.</p>
	<p>Art.237 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici Con questa norma intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionali dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi. Il comma 2 reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>complessità dell'azione amministrativa, modalità semplificate per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.</p>
	<p>Art.238 Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca Con le misure contenute nel presente articolo si introducono rilevanti misure finalizzate al rilancio, attraverso investimenti mirati, del sistema nazionale della ricerca e, per il suo tramite, della competitività del Paese. Le misure si muovono su una duplice linea di azione: un robusto investimento nel capitale umano e una promozione dei progetti di ricerca maggiormente innovativi.</p>
<p>Art.230 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione La norma istituisce il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.</p>	<p>Art.230 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione La norma istituisce il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
	<p>Art. 244 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</p> <p>La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 di cui al comma 198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui afferisce la misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo comma 200, di quest'ultima anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 . La maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del Reg. UE 651/2014 relativo ad "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".</p>
<p>Art.235 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria</p> <p>La disposizione propone l'istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati.</p>	<p>Art. 245 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria</p> <p>La disposizione propone l'istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.</p>

<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli bozza del 13 maggio ore 17.30</p>	<p style="text-align: center;">Selezione e sintesi degli articoli di interesse</p> <p>Articoli DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p>
<p>Art.236 <i>Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno</i> La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</p>	<p>Art. 246 <i>Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno</i> La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</p>